



COMUNE DI TORRE PELLICE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
SGOMBERO NEVE ED INSABBIATURA STRADE
BIENNIO 2020/2021 E 2021/2022**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
DUVRI**

(art. 26 c. 3 D.Lgs. n. 81/2001)

SOMMARIO

1	Premessa	2
2	Azienda Committente	4
3	Figure Responsabili	4
4	Impresa	4
5	Caratteristiche Generali E Specifiche Dell'appalto	4
6	Tipologia Delle Sedi Di Lavoro	5
7	Indicazioni Utili Fasi Interferenti.	5
8	Referente Di Sede Del Datore Di Lavoro Committente	6
9	Implementazioni Ed Integrazioni Al Duvri Da Parte Dell'impresa Appaltatrice.	6

L'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" cita testualmente:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011,

n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

- 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.”

2 AZIENDA COMMITTENTE

Nome	Comune di Torre Pellice
Rappresentante Legale	Sindaco pro tempore
Datore di Lavoro	Responsabile dei Servizi Tecnico-Urbanistico
Settore Produttivo	Pubblica Amministrazione
Indirizzo	Via Repubblica n. 1
CAP	10066
Città	Torre Pellice
Telefono	0121.953440
e-Mail	tecnico@comunetorrepellice.it

3 FIGURE RESPONSABILI

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dei rischi è esterno alla Amministrazione Comunale ed è individuato nella persona dell'Arch. Grassero Roberto.

Il medico competente è individuato nella persona del Dott. Rolfo Alberto.

4 IMPRESA

DATI GENERALI	
Ragione Sociale	
e-mail	
Partita IVA	
Codice Fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
SEDE LEGALE	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
UFFICI	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
FIGURE E RESPONSABILI	
Datore di Lavoro	
RSPP	
Medico competente	
PERSONALE DELL'IMPRESA	
N°	Nominativo

5 CARATTERISTICHE GENERALI E SPECIFICHE DELL'APPALTO

L'appalto è relativo al servizio sgombero neve ed insabbiatura delle strade comunali secondo le modalità e le tempistiche contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, per le stagioni invernali 2020/2021 e 2021/2022.

In particolare, sulla scorta degli anni precedenti, i servizi che verranno realizzati possono essere sinteticamente elencati come di seguito:

- caricamento girelli spandi sale presso il magazzino della ditta appaltatrice;
- pulizia della neve dalle strade, piazze, dagli accessi carrai e pedonali a servizio degli edifici pubblici e comunque da tutti gli spazi e i luoghi soggetti a pubblico transito come individuato nel Capitolato, mediante mezzi meccanici;
- spargimento di sabbia e sale sulla sede stradale mediante mezzi meccanici.

L'appalto ha la durata di due anni a far data dalla stipula del contratto.

Annualmente, il servizio inizierà indicativamente il 01/11 e terminerà il 31/03.

6 TIPOLOGIA DELLE SEDI DI LAVORO

Il servizio è esteso su tutto il territorio comunale; l'appaltatore dovrà intervenire su tutto il territorio, seguendo le specifiche contenute nel capitolato ed eventuali ulteriori indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione impiegando in funzione delle larghezze delle sedi stradali i mezzi d'opera e il personale adeguatamente equipaggiati.

7 INDICAZIONI UTILI FASI INTERFERENTI.

Per quanto riguarda i rischi nei luoghi di lavoro rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente, di seguito vengono allegare le schede di rilevazione dei rischi:

ATTIVITÀ	VALUTAZIONE RISCHI DI INTERFERENZE		MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'APPALTATORE/INCARICATO D'OPERA
	POSSIBILI INTERFERENZE	EVENTO/DANNO	
Caricamento mezzi spandi sale	Presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa: <ul style="list-style-type: none"> - personale comunale - appaltatori/prestatori d'opera/terzi 	<ul style="list-style-type: none"> - caduta materiali dall'alto o a piano - urti - schiacciamenti - investimento 	<ul style="list-style-type: none"> - prima di procedere al carico di sale nel mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti improvvisi (motore spento, freno a mano e marcia inseriti) - non ingombrare le vie di fuga - non effettuare operazioni o manutenzioni ordinarie sui macchinari e sulle attrezzature di proprietà delle ditte appaltatrici del servizio di spargimento sale. - entrare e uscire dal magazzino a passo d'uomo
Spargimento sale o sabbia	Presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa: <ul style="list-style-type: none"> - personale comunale - appaltatori/prestatori d'opera/terzi - utenti Presenza di veicoli in circolazione e manovra: <ul style="list-style-type: none"> - personale comunale - appaltatori/prestatori d'opera/terzi - veicoli di utenti 	<ul style="list-style-type: none"> - scivolamento - schiacciamento - tagli e abrasioni - urti - proiezione del materiale - impatti con i veicoli delle ditte e terzi. 	<ul style="list-style-type: none"> - nella circolazione su strada le ditte dovranno rispettare le norme del codice della strada - non invadere le corsie opposte - all'interno di vie con ridotte dimensioni in larghezza dovranno procedere con cautela ponendo attenzione ai veicoli parcheggiati e ai pedoni. - il raggio di spargimento sale dovrà essere, in corrispondenza di ostacoli (veicoli o pedoni), adeguatamente ridotto, o in caso di necessità la ditta dovrà interrompere lo spargimento sino al ripristino delle condizioni di sicurezza lavoro. - rimanere negli spazi e nelle zone assegnate per lo svolgimento del servizio - in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da qualcuno a terra - in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia sul mezzo, preavvisare la manovra usando il clacson - rimanere negli spazi e nelle zone assegnate per lo svolgimento del servizio.

Sgombero neve	Presenza di altro personale in transito o che svolge la propria attività lavorativa: <ul style="list-style-type: none"> - personale comunale - appaltatori/prestatori d'opera/terzi - utenti Presenza di veicoli in circolazione e manovra: <ul style="list-style-type: none"> - veicoli comunali - veicoli di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi - veicoli di utenti 	<ul style="list-style-type: none"> - urti - proiezione del materiale - impatti con i veicoli delle ditte e terzi. - investimenti - schiacciamento - tagli e abrasioni - scivolamento 	<ul style="list-style-type: none"> - rimanere negli spazi e nelle zone assegnate per lo svolgimento del servizio - nella circolazione su strada le ditte dovranno rispettare le norme del codice della strada - non invadere le corsie opposte - all'interno di vie con ridotte dimensioni in larghezza procedere con cautela e attenzione ai veicoli parcheggiati e ai pedoni. - in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità) farsi coadiuvare da qualcuno a terra - in mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia sul mezzo, preavvisare la manovra usando il - clacson
---------------	---	---	---

8 REFERENTE DI SEDE DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE.

Il referente presso cui chiedere e ricevere informazioni è il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto in questione, individuato nella persona dell'Arch. Valeria Rota.

9 IMPLEMENTAZIONI ED INTEGRAZIONI AL DUVRI DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE.

All'impresa appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità si manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento.

Successivamente all'aggiudicazione, l'impresa appaltatrice, si impegna a promuovere e/o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario coordinamento fra le parti. Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione congiunta.

Torre Pellice, lì ____

IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI TECNICO-URBANISTICO

L'IMPRESA APPALTATRICE